



CITTA' DI
COLLEGNO



***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/04/2014 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/03/2016, n. 113 del 19/12/2017, n. 115 del 18/12/2019, n. 35 del 13/05/2020, n. 59 del 29/06/2021 e n. 24 del 2/03/2023

INDICE

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Presupposto impositivo della tassa	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Determinazione delle tariffe della tassa	4
Art. 5 - Superfici soggette alla Tassa	4
Art. 6 - Superfici non soggette alla Tassa	5
Art. 7 - Modalità di computo delle superfici	6
Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	7
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	7
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	8
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI	9
Art. 12 - Dichiarazione di attivazione / inizio, variazione e cessazione del possesso , dell'occupazione o detenzione o possesso	9
Art. 12 bis- Dichiarazione di variazione e cessazione	10
Art. 13 - Tariffa rifiuti giornaliera	11
Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	11
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI	12
Art. 15 - Riduzioni e agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata e il riciclo	12
Art. 15 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	13
Art. 15 ter - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	14
Art. 16 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio	15
Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	15
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	17
Art. 19 - Funzionario Responsabile	19
Art. 20 - Controlli	19
Art. 21 - Accertamenti	19
Art. 22 -Riscossione coattiva	20
Art. 23 -Contenzioso	20
Art. 24 - Sanzioni e interessi	20
Art. 25 – Rimborsi e compensazioni	21
Art. 25 bis – Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	21
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 26 - Norme finali	22
Art. 27 - Entrata in vigore	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita nel Comune di Collegno dal 1° gennaio 2014 dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. La Tassa sui rifiuti è tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI.
4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.¹
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 - Presupposto impositivo della tassa

1. Soggetto attivo della tassa è il Comune di Collegno relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento della TARI:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'instatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 12 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della

¹ I commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 sono stati modificati con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Determinazione delle tariffe della tassa

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo *Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti urbani*.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui all'art. 3.
4. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del metodo normalizzato.
5. Le tariffe sono suddivise in quota fissa e quota variabile e sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
6. La tariffa, destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
7. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 7 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
9. La quota fissa e quella variabile delle tariffe per le utenze domestiche (Allegato 1) e per quelle non domestiche (Allegato 2) vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
10. I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente dal consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, c 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.²

Art. 5 - Superfici soggette alla Tassa

1. Sono soggette alla tassa di cui all'art. 2 comma 2 e si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale³
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito

² Il comma 10 è stato sostituito e il comma 11 dell'art. 4 è stato abrogato con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

³ L'art. 5 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021

l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. In questi casi la tariffa è dovuta solo per la quota di parte fissa della tariffa del tributo.

Art. 6 - Superfici non soggette alla Tassa

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, come a titolo esemplificativo:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni e di locali diversi dalle civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi scoperti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - c) soffitte, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,40;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, licenze, concessioni, autorizzazioni o atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento o dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, purchè effettivamente non utilizzate;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - l) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopraTali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (perizia di professionista asseverata, dichiarazione di inagibilità di Ente pubblico, ecc.).
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali pericolosi e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie da assoggettare a tassa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettata alla TARI è ridotta del 20% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono contestualmente rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani: A titolo esemplificativo le lavanderie e le tintorie; i laboratori fotografici; laboratori analisi, medici e dentistici; le tipografie; le carrozzerie.
4. Nel calcolo delle superfici assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto delle superfici ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Tali circostanze, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (Cass n. 22891/2017).
Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione industriale, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini, di cui al successivo comma 5

5. Non si considerano le superfici o la porzione di superficie⁴ dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa delle restanti aree e dei magazzini destinati anche solo parzialmente allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune la dichiarazione del tributo, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione (come copia del formulario di identificazione dei rifiuti) atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati⁵.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

7. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
 - Attività industriale: – 50%
 - Attività artigianali: – 30%
 - Attività commerciali: – 20%⁶

Non sono in particolare, soggette a tariffa

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 7 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R 158/99 e con il presente regolamento.

⁴ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

⁵ Il comma 6 dell'art. 6 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

⁶ L'art. 6 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021, in particolare i commi 3 e 4 per quanto disposto dal Dlgs 116/2020 con eliminazione della definizione di rifiuti speciali assimilati ora rifiuti urbani

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (*procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria*), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
7. Ai fini dell'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Alle tariffe deve essere aggiunto il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa, e viene riscosso con le stesse modalità della TARI e riversato alla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs 82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.⁷

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, il numero degli alunni, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI e non sono emesse bollette di pagamento nei confronti delle istituzioni scolastiche.

⁷ Il comma 3 dell'art. 8 è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Le utenze domestiche sono riferite alle civili abitazioni e loro pertinenze occupate da nuclei familiari, residenti o non residenti nel Comune di Collegno.
2. Per la determinazione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti nel Comune di Collegno, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tassa. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti presso la famiglia per almeno sei mesi nell'anno solare.
3. Per i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio e per il primo anno di tariffazione, si fa riferimento al numero di componenti risultanti alla data di inizio dell'utenza, determinata con la denuncia di inizio occupazione. Per gli anni successivi al primo, la determinazione del numero dei componenti avviene secondo le disposizioni del presente articolo.
4. La variazione nella composizione del nucleo familiare viene considerata per l'anno di imposta di riferimento a decorrere dal giorno successivo alla variazione stessa, da denunciare nei termini e con le modalità previste dall'art. 12.
5. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione che deve pervenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di richiesta di riconteggio, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque esclusi:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dal mese successivo alla data del ricovero;
 - il componente del nucleo familiare deceduto, a decorrere dal giorno successivo al decesso;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
 - i figli in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, relativamente al periodo in cui convivono con l'altro genitore, attestato nella sentenza di separazione;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risultino dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Per le utenze domestiche di nuclei familiari non residenti in Comune, occupate o a disposizione e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti in aggiunta all'abitazione principale, è prevista l'applicazione della tariffa determinata per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 12. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone, salva la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, un diverso e maggiore numero di occupanti derivante dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
8. All'utenza domestica riferita a nucleo familiare di unico occupante che ha trasferito la residenza per la necessità di risiedere presso casa di cura o istituto sanitario o residenza Sanitaria Assistenziali (R.S.A.), si applica la tariffa relativa alla sola quota fissa in caso di unico occupante l'alloggio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, classificati sulla base

- dell'Allegato 2 del presente Regolamento. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con produttività potenziale di rifiuti più simile.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT o dall'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri relativi all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, la cui produzione di rifiuti è difforme, sotto il profilo della potenzialità quantitativa e qualitativa, rispetto a quella riferita all'attività prevalente.
 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 12 - Dichiarazione di attivazione / inizio, dell'occupazione o detenzione o possesso⁸

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta, ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.
L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio
 - b) il codice utente e il codice utenza
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio
2. La dichiarazione redatta sugli apposti modelli e presentata al Comune, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione originaria del tributo e connesso modulo di richiesta di attivazione del servizio, deve contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica: le generalità dell'utente, la residenza ed il Codice Fiscale, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

⁸ L'art 12 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023; disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, ai sensi dell'art. 1, c 686, della L. 147/2013 e adeguata alle prescrizioni fornite da Arera con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF: la richiesta di attivazione del servizio equivale alla dichiarazione TARI

- b) se trattasi di persona giuridica: denominazione della ditta o la ragione sociale della società in qualità di utente, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA o Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - c) il titolo qualificativo dell'occupazione;
 - d) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - e) il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, per le utenze non domestiche;
 - f) la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - g) le superfici dei locali occupati calcolate secondo le modalità stabilite nell'art. 8 del presente regolamento, con i riferimenti catastali (Foglio, Numero e Subalterno);
 - h) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico o più unità immobiliari nel numero civico;
 - i) in caso di denuncia iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - j) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
 - l) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 5. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
 6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.
 7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 12 bis- Dichiarazione di variazione e cessazione⁹

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 12 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. La dichiarazione di variazione e di cessazione corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
4. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

⁹ L'art. 12 bis è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni / richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione, indicato nel comma 2 del presente articolo, ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 6. Le dichiarazioni / richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine di novanta (90) giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 7. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. In deroga a quanto disposto dai precedenti comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi del DL 41/21, e gli effetti di tali richieste di variazione decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 13 - Tariffa rifiuti giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, a copertura integrale dei costi specifici.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento.
4. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Tale pagamento avviene, contestualmente al versamento della Tassa/Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP), all'atto dell'occupazione, al soggetto che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP/COSAP. Gli importi riscossi sono successivamente riversati al Comune, con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto.
7. L'ufficio edilità e ambiente comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e all'affidatario del servizio di riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. Tale servizio è svolto come servizio diretto a domanda individuale, a seguito di specifica richiesta formulata dall'utente interessato e inoltrata al soggetto gestore del servizio; lo stesso soggetto gestore del servizio fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature.

2. Il costo relativo al servizio ~~non~~ è indicato nel Piano Finanziario MTR-2 e la copertura del medesimo non è posta a carico della generalità degli utenti tramite la tassa, ma è compensato con entrate dirette del servizio stesso, come partita di pari importo.¹⁰

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 15 - Riduzioni e agevolazioni tariffarie per la raccolta differenziata e il riciclo

1. Il Comune nella ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di quanto previsto nel Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/99, può riconoscere agevolazioni alle utenze domestiche. Tale ripartizione è stabilita dalla Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI.
2. Per le utenze domestiche: la tassa è ridotta del 25 % limitatamente alla quota variabile per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
3. Tale riduzione non si applica in caso di utilizzo di dissipatore/trituratore dei rifiuti organici, dal momento che l'uso di tali attrezzature è sconsigliato dall'ATO 3 "Torinese", che svolge funzioni di governo e controllo del servizio idrico integrato.
4. La riduzione della tassa di cui al precedente comma 2, è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno della richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
5. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, (ai sensi del c 649 dell'art 1 della L 147/2013), la quota variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti urbani stessi.
Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, c 1, lett. u), del D. Lgs 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
6. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD-della categoria tariffaria di appartenenza. Sono previste le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:
 - 15%, nel caso di rapporto tra quantità avviata al riciclo e quantità potenziale di rifiuti prodotti (superficie x kd) compresa tra il 15% e il 25%
 - 30%, nel caso di rapporto tra quantità avviata al riciclo e quantità potenziale di rifiuti prodotti (superficie x kd) compresa tra il 25% e il 50%
 - 40%, nel caso di rapporto tra quantità avviata al riciclo e quantità potenziale di rifiuti prodotti (superficie x kd) compresa tra il 50% e il 75%
 - 50%, nel caso di rapporto tra quantità avviata al riciclo e quantità potenziale di rifiuti prodotti (superficie x kd) superiore al 75%¹¹
- 7 Al fine dell'applicazione della riduzione prevista dal precedente comma 6, gli interessati sono tenuti a presentare richiesta scritta e produrre entro il 31 gennaio dell'anno ~~di~~ successivo, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15 ter¹², a pena di decadenza, una dichiarazione attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento, nonché l'attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, comprovante l'avviato riciclo. Tenuto

¹⁰ Il comma 2 dell'art. 14 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

¹¹ I commi 5 e 6 dell'art. 15 sono stati modificati con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021

¹² Il comma 7 dell'art 15 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023, allineando il termine per la presentazione della documentazione necessaria, a quello previsto dall'art 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022

conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % della quota variabile.

- 8 La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
- 9 Nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio conferiti a privati avviati al riciclo.
- 10 Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate a consuntivo e comportano il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione/sgravio all'atto dei successivi pagamenti.
- 11 Il limite massimo complessivo di riduzione della tassa applicabile nei casi di cumulo delle riduzioni di cui al presente articolo e delle agevolazioni ed esenzioni di cui al successivo art. 16 e 17 del presente regolamento è stabilito nella misura del 70% della tariffa dovuta.

Art. 15 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico¹³

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (art 198, c 2-bis e art. 238, c 10, del Dlgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020).
Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superficie oggetto di tassazione (art. 238 del D. Lgs n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs 116/2020), e per tali superfici sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. In mancanza della documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile della tassa è dovuta.
2. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Per la finalità di cui al periodo precedente le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, a pena di decadenza, al Comune via PEC all'Ufficio tributi e al gestore dei rifiuti (CIDIU), entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. (art. 30, c 5, del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con L 69/2021). Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature

¹³ L'art. 15bis è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021; i commi 2, 3 e 4 sono stati modificati con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/3/2023

pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il soggetto autorizzato con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 ter - Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche¹⁴

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente

¹⁴ L'art. 15 ter è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/03/2023

Art. 16 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, adottato dal Comune.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura del 50 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce al 40 per cento per i locali e le aree situati oltre i 500 metri.
3. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, a seguito di attestazione del soggetto gestore del Servizio comunicata al Comune, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 - Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in grave disagio sociale ed economico riduzioni e/o esenzioni per attenuare l'onerosità della tariffa. A tal fine, dietro apposita domanda dell'interessato attestante i requisiti richiesti:
 - a) Hanno diritto alla totale esenzione (o alla parziale esenzione) della tariffa i locali adibiti a civile abitazione e le loro pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi (o saltuari) da parte del CISAP, limitatamente all'anno (o frazione di anno) nel corso del quale ne abbiano diritto sulla base dei criteri stabiliti dal Comune stesso.
 - b) Hanno diritto alla riduzione del 70% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE inferiore o uguale a Euro 8.000,00.
 - c) Hanno diritto alla riduzione del 40% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 8.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 10.000,00.
 - d) Hanno diritto alla riduzione del 30% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 10.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 13.000,00¹⁵.
 - e) Hanno diritto alla riduzione del 20% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 13.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 16.000,00.¹⁶
 - f) Hanno diritto alla riduzione del 15% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 16.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 18.000,00.¹⁷
 - g) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa i locali adibiti a civile abitazione il cui nucleo familiare abbia, nel periodo di riferimento della tassazione, un reddito ISEE superiore a Euro 18.000,01 ma inferiore o uguale a Euro 20.000,00.¹⁸

¹⁵ La lettera d) del comma 1 è stata modificata con delibera di C.C. n.113 del 19/12/2017. La precedente versione così recitava: “d) Hanno diritto alla riduzione del 20% della tariffa ... omissis”

¹⁶ La lettera e) del comma 1 è stata modificata con delibera di C.C. n.113 del 19/12/2017. La precedente versione così recitava: “e) Hanno diritto alla riduzione del 15% della tariffa ... omissis”

¹⁷ La lettera f) del comma 1 dell'art. 17 è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n. 49 del 22/03/2016 ed è stata modificata con delibera di C.C. n.113 del 19/12/2017. La precedente versione così recitava: “f) Hanno diritto alla riduzione del 10% della tariffa ... omissis”

¹⁸ La lettera g) del comma 1 dell'art. 17 è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n. 113 del 19/12/2017

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.
3. Per attestare tale valore ai fini ISEE, il richiedente la prestazione agevolata, di cui alle precedenti lett. b), c) d) ed e) è tenuto, entro il mese di settembre, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, di cui al DPR 445/2000 e s.m.i..
4. Per l'anno 2014 è prevista l'approvazione di un nuovo modello DSU ai sensi di quanto disposto dell'art. 10 del D.P.C.M. 3/12/2013.

Per le prestazioni sociali agevolate richieste anteriormente all'entrata in vigore del nuovo modello DSU, sono accettate le DSU presentate sulla base del modello attualmente in vigore; esse sono considerate valide per l'applicazione dell'agevolazione annuale. Tuttavia, con l'emanazione del nuovo modello Isee, il soggetto beneficiario dell'agevolazione può presentare la DSU secondo le nuove modalità e richiedere l'applicazione della riduzione della fascia corrispondente per l'intero anno 2014.

Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente all'entrata in vigore del nuovo modello DSU previsto dal D.P.C.M. 3/12/2013, sono erogate esclusivamente sulla base dell'ISEE rivisto, pertanto non potranno essere accettate le DSU presentate sulla base del vecchio modello, ancorchè in corso di validità.

5. Per le situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate:
 - cassa integrazione a 0 ore per almeno 90 giorni (anche non continuativi);
 - iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;
 - contratto di solidarietà con una riduzione di orario pari ad almeno il 50% del limite contrattuale individuale;
 - sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
 - iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi;

viene concesso, su istanza documentata e sulla base dell'ISEE dell'anno in corso, lo sgravio corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il limite massimo del 70%. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno comunque presentare la dichiarazione Isee dell'anno successivo, per consentire all'Amministrazione il controllo e l'eventuale conguaglio degli importi dovuti.

6. Come previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. 3/12/2013, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

7. Con atto di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sulla tariffa rifiuti, fino alla totale esenzione, su presentazione dell'istanza del contribuente:
 - a) Per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi.
 - b) Al fine di supportare gli esercizi commerciali ed artigianali situati in particolari zone della Città interessate da grandi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche di lunga durata, che si protraggono per oltre sei mesi, quali per esempio i lavori della metropolitana. Tali agevolazioni e/o

esenzioni saranno concesse a fronte della dimostrazione della diminuzione di ricavi (autocertificazione) dell'anno di attivazione del cantiere nella zona interessata o negli anni successivi in cui il cantiere sia ancora attivo nella medesima zona, rispetto all'anno precedente.

- c) Al fine di contrastare i fenomeni di declino dei mercati che offrono scarsa o nulla presenza di esercizi in sede fissa, supportando gli operatori di commercio su aree pubbliche (ambulanti).
- d) al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19.

Tali agevolazioni e/o riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti Categorie: 9-Casa di cura e riposo;10 ospedali; 12-banche e istituti di credito e studi professionali; 14 Farmacia,erborista, tabaccaio; 14a edicola; 20 Attività industriali con capannoni di produzione; 25 Supermercati, pane e pasta , macelleria...; 26 Plurilicenze alimentari...; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti.¹⁹

8. In relazione al particolare uso, sono esenti dalla tariffa:

- I locali ed aree adibiti all'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- I locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, quali, ad esempio, i locali degli asili nido;

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Il comune si riserva di controllare la correttezza delle dichiarazioni presentate al fine di ottenere prestazioni agevolate, anche attraverso il sistema informativo dell'Isce gestito dall'INPS, la consultazione dei dati presso l'Agenzia delle Entrate, nonché la consultazione delle banche dati disponibili presso l'ente.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 18 - Riscossione²⁰

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti **l'avviso** e i modelli di pagamento preventivamente compilati sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere dal 1 luglio 2020 le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e nell'allegato testo integrato in materia di trasparenza del servizio rifiuti e nella delibera n. 59/2020, e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita

¹⁹ La lettera d) del comma 7 dell'art. 17 è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n. 35 del 13/05/2020

²⁰ I commi 1 e 2 dell'art. 18 sono stati modificati con deliberazione di C.C. n. 24 del 2/03/2023

all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

3. Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate bimestrali scadenti: il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e il 5 dicembre²¹. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.

4. Per il solo anno 2020²², il versamento della TARI è effettuato in quattro rate scadenti: il 31 luglio, il 30 settembre, il 30 novembre ed il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

I termini di versamento della TARI possono essere modificati con deliberazione di Giunta comunale in caso di gravi calamità naturali, epidemie, emergenze sanitarie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, con criteri individuati nella medesima deliberazione, se non disposto diversamente da legge statale

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria ovvero tramite posta PEC.

7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da inviare almeno trenta giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione della bolletta di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.

Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della TARI.

8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio.

9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta o riconosciuta non sia superiore ad euro 12,00. La somma s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica

10. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

11. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, "sollecito di pagamento" per omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito indica le somme da versare in quattro rate (la prima rata entro trenta giorni dalla notifica e entro l'ultimo giorno dei mesi successivi per le altre rate) o in unica rata, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 23, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravo delle spese di riscossione.

Art. 18 bis- Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento²³

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinario di cui al precedente art. 18, ai seguenti soggetti:

- a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

²¹ Il comma 3 dell'art. 18 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 115 del 18/12/2019. La precedente versione così recitava: "*omissis... quattro rate bimestrali scadenti nei mesi di: maggio, luglio, settembre e novembre. ... omissis*"

²² Il comma 4 dell'art. 18 è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 13/05/2020 sostituendo la parola 2014 con 2020; e con deliberazione di C.C. n. 59 del 29/6/2021 aggiungendo ultimo paragrafo

²³ L'art. 18 bis è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 02/03/2023 e disciplina rateazione per la riscossione ordinaria degli avvisi, in ottemperanza agli obblighi di Arera, di cui all'art. 27, allegato A, della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF.

- b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) come indicato nel *TQRIF*, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale delle entrate (*tasso legale variato di +/- max 3 punti percentuale*), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 19 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa e dispone i rimborsi.

Art. 20 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 21 - Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della TARI, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario Responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile della tassa, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 22 -Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui ai precedenti art. 20, comma 10 e dell'art. 23, sarà effettuata la riscossione coattiva, notificando al contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, il relativo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006.
2. Con modalità individuate dalla Giunta comunale la riscossione coattiva può essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione, di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dal soggetto di cui all'art. 3, comma 3, o se è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett b) del D. Lgs. 446/97, e comunque secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 23 -Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa sui rifiuti, l'avviso di pagamento bonari, l'ingiunzione di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. La parte soccombente è condannata - a norma dell'art. 15 del citato D.Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Art. 24 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 22, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.

Art. 25 – Rimborsi e compensazioni²⁴

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. . Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune /gestore della Tari provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata;
3. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (*oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006*), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 25 bis – Richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati²⁵

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune/ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune/gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

²⁴ L'art. 25 è stato sostituito con deliberazione di C.C. n. 24 del 02/03/2023

²⁵ L'art. 25 bis è stato aggiunto con deliberazione di C.C. n. 24 del 02/03/2023 come previsto da delibera Arera 15/2022

- i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (*nel caso di TARI puntuale*);
- l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce/dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della Tassa rifiuti (Tarsu - D lgs. 507/93), della Tariffa rifiuti (TIA – D. Lgs 22/97) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES – Art 14 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato dal primo di gennaio dell'anno 2014. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2023, fermo restando la diversa validità temporale delle altre disposizioni approvate precedentemente.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot (n)} \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\sum_n \mathbf{N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

N. CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITA' DELLA SINGOLA CATEGORIA
1	MUSEI - BIBLIOTECHE - ASSOCIAZIONI - LUOGHI DI CULTO
1a	SCUOLE
2	CINEMA - TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4	CAMPEGGI – DISTRIBUTORI - CARBURANTI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI – AUTOSALONI - NEGOZI MOBILI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
7a	AGRITURISMI
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI – AGENZIE -
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO – CALZATURE - LIBRERIE – CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14	FARMACIA – ERBORISTA - TABACCAIO
14a	EDICOLA
15	NEGOZI PARTICOLARI – FILATELIA – TENDE – TAPPETI - CAPPELLI - OMBRELLI – ANTIQUARIATO OROLOGIAI
16	BANCHI MERCATO BENI DUREVOLI E BENI NON ALIMENTARI
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE – BARBIERE - ESTETISTA
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME - IDRAULICO - FABBRO -ELETTRICISTA
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI – TRATTORIE – OSTERIE - PIZZERIE
23	MENSE – BIRRERIE - AMBURGHERIE
24	BAR - CAFFE' - PASTICCERIA
25	SUPERMERCATI
25a	PANE E PASTA – MACELLERIA - SALUMI E FORMAGGI - GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA – PESCHERIE

27a	FIORI E PIANTE
28	IPERMERCATI DI GENERE MISTI
29	BANCHI MERCATO GENERE ALIMENTARI
30	DISCOTECHE - NIGHT CLUB

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.